



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2024, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaurò, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EU e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanolotti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di
Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario **2024, n. 2**

Editoriale

Primato del diritto dell'Unione europea e patriottismo costituzionale: un ossimoro apparente, dal punto di vista della teoria della Costituzione? p. 1
Antonio Ruggeri

FOCUS

La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione (COM (2022) 695 final, del 7 dicembre 2022)

Il Focus contiene saggi e contributi elaborati a seguito della riflessione realizzata nel Convegno organizzato presso l'Università di Macerata (22 novembre 2023)

Presentazione della raccolta di studi sulla proposta di regolamento europeo in materia di filiazione p. 20
Gianluca Contaldi

La proposta di regolamento in materia di filiazione e la sua incidenza sulla libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea p. 26
Simone Marinai

La disciplina della giurisdizione nella proposta di regolamento europeo in materia di filiazione p. 46
Fabrizio Marongiu Buonaiuti

La disciplina della legge applicabile nella proposta di regolamento in materia di filiazione p. 69
Cristina Grieco

La circolazione delle decisioni e degli atti pubblici nella proposta di regolamento in materia di filiazione p. 94
Giacomo Biagioni

Lo spazio di operatività dell'ordine pubblico nella proposta di regolamento in materia di filiazione p. 117
Ornella Feraci

La proposta di regolamento in materia di filiazione e la sua incidenza sul diritto di famiglia italiano p. 138
Enrico Antonio Emiliozzi



I rapporti tra la disciplina contenuta nella proposta di regolamento in materia di filiazione e gli ordinamenti dei paesi terzi <i>Tarak El Haj</i>	p. 163
Conclusioni <i>Francesco Salerno</i>	p. 176
Articoli, Commenti e Note	
Free movement of students and access to social advantages: The ‘EU student’ as a holder of individual rights <i>Lorenzo Dello Iacovo</i>	p. 191
L’Unione europea e l’assistenza finanziaria ai Paesi terzi in situazioni di conflitto: spunti critici a partire dalla crisi Israelo-Palestinese <i>Lorenzo Di Anselmo</i>	p. 222
Towards the digitalization of EU judicial cooperation: Access to justice to be improved <i>Paola Giacalone</i>	p. 253
Strategic lawsuits against public participation and their global relevance: Recent developments and persisting gaps in human rights law and in (EU) PIL <i>Francesca Maoli</i>	p. 289
Alcune riflessioni in tema di violenza domestica correlata alla libera circolazione e al diritto di soggiorno dei coniugi o dei partner extra UE <i>Giuseppina Pizzolante</i>	p. 322
L’istituzionalizzazione di un regime frontaliero “dell’ammissione” dei cittadini di paesi terzi nello spazio giuridico europeo: tra norma e eccezione <i>Francesca Rondine</i>	p. 349
Violenza contro le donne e appartenenza a “un determinato gruppo sociale” nella determinazione dello <i>status</i> di rifugiato. Riflessioni a margine della sentenza WS (C-621/21) della Corte di giustizia <i>Monica Spatti</i>	p. 375
Difesa comune UE: la <i>blockchain</i> come chiave di volta per un’effettiva integrazione dell’apparato difensivo <i>Salvatore Pio Truisi</i>	p. 391



I RAPPORTI TRA LA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI FILIAZIONE E GLI ORDINAMENTI DEI PAESI TERZI

Tarak El Haj*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Titoli di giurisdizione. – 3. Diritto applicabile. – 4. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione presentata dalla Commissione¹ si inserisce nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri, fondata sulla base giuridica fornita dall'art. 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea². Tra gli obiettivi perseguiti dalla proposta vi è quello di fornire soluzioni uniformi rispetto ai principali settori del diritto internazionale privato in materia di accertamento della filiazione a carattere transfrontaliero, in un contesto caratterizzato da significative differenze legislative tra gli Stati membri³.

Double-blind peer reviewed article.

* Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Luiss Guido Carli. Indirizzo e-mail: telhaj@luiss.it.

¹ Proposta di regolamento del Consiglio *relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione*, doc. COM (2022) 695 final, del 7 dicembre 2022.

² Art. 81, paragrafo 3, TFUE: “*In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.*”. Cfr. J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETMANS, F. SWENNEN (a cura di), *International Family Law for the European Union*, Antwerpen-Oxford, 2007.

³ Sul riconoscimento degli *status* familiari nello spazio giuridico europeo in prospettiva internazionalprivatistica si vedano: R. ESPINOSA CALABUIG, *Cross-border Family Issues in the EU: Multiplicity of Instruments, Inconsistencies and Problems of Coordination*, in V. RUIZ ABOU-NIGM, M. BLANCA NOODT TAQUELA (eds.), *Diversity and Integration in Private International Law*, Edinburgh, 2019; M. GRASSI, *Riconoscimento del rapporto di filiazione omogenitoriale e libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2022, n. 3, pp. 591-609; G. KESSLER, *Le droit international privé à l'épreuve du renouveau de la filiation*, in *Journal du droit international*, 2020, n. 1, pp. 91 ss.

Nello specifico, le soluzioni proposte attengono non solo ai tradizionali aspetti del diritto internazionale privato, quali la giurisdizione, la legge applicabile e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, ma includono anche una interessante proposta di istituire un certificato europeo di filiazione, in maniera analoga al certificato successorio europeo introdotto dal regolamento europeo in materia di successioni⁴.

Come affermato nella relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento, la proposta mira a rispondere all'esigenza di garantire che il riconoscimento della filiazione in uno Stato membro sia pienamente efficace anche negli altri Stati membri, nella prospettiva di rafforzare la tutela dei diritti fondamentali coinvolti, che altrimenti si vedrebbero lesi nel caso di mancato riconoscimento, perseguendo così l'interesse superiore del minore, come prescritto dalle convenzioni internazionali di riferimento.

Nello specifico, i diritti fondamentali potenzialmente soggetti a violazione, in mancanza di riconoscimento della filiazione, sono tutelati a livello internazionale dalla *Convention on the Rights of the Child* adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989⁵ e, in ambito regionale, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza) sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tali diritti includono il diritto all'identità⁶, il diritto alla non discriminazione⁷, il diritto alla vita privata e familiare⁸, i diritti di successione e il diritto agli alimenti.

L'uniformità delle norme internazionalprivatistiche degli Stati membri garantisce la certezza del diritto e la prevedibilità delle norme applicabili sia in termini di giurisdizione sia di diritto applicabile, comportando il venir meno dell'onere di avviare procedimenti giudiziari per far dichiarare la filiazione in altri Stati membri, nonché di sostenere i relativi

⁴ Regolamento (UE) n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in G.U.U.E., L 201 del 27 luglio 2012. In particolare, il sopramenzionato regolamento ha introdotto il Certificato successorio europeo (ECS), un documento che una volta emesso dalle autorità nazionali preposte consente a eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori di patrimoni di far vale il proprio *status*, nell'ambito di procedure successorie transfrontaliere, e di esercitare i conseguenti diritti in uno Stato membro diverso da quello di emissione, senza dover avviare procedure per il riconoscimento di detto *status* (salvo, se richiesta, la traduzione nella lingua del paese interessato).

⁵ Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991 n. 176, è stata ratificata praticamente da tutti gli Stati del mondo, fatta eccezione per la nota assenza degli Stati Uniti. Si veda C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di best interests of the child*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, n. 4.

⁶ Art. 8, *Convention on the Rights of the Child*. Si veda C. HONORATI, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010. In ambito europeo, il diritto all'identità è stato oggetto di uno sviluppo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché della Corte di giustizia dell'Unione europea, che lo hanno ricondotto nell'alveo dell'art. 8 della CEDU, inizialmente ricorrendo al combinato disposto con l'art. 14 CEDU. Cfr. Corte EDU, sentenza del 22 febbraio 1994, ricorso n. 16213/90, *Burghartz c. Svizzera*; Corte EDU, sentenza del 25 novembre 1994, ricorso n. 18131/91, *Stjerna c. Finlandia*. In dottrina si veda S. MARINO, *L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione*, in *Eurojus*, 2020, pp. 173-187; P. FRANZINA, *Some remarks on the relevance of Article 8 of the ECHR to the recognition of family status judicially created abroad*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, n. 3, pp. 609-616.

⁷ Art. 2, *Convention on the Rights of the Child*; art. 21 Carta di Nizza.

⁸ Art. 9, *Convention on the Rights of the Child*, artt. 7 e 24 Carta di Nizza.

costi. Peraltro, l'obbligo degli Stati membri di riconoscere i rapporti di filiazione accertati in altri Stati membri è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei noti casi *Coman*⁹ e *Pancharevo*¹⁰, sebbene in tali casi il percorso ermeneutico seguito dalla Corte per affermare il suddetto obbligo di riconoscimento risultasse fondato sull'esercizio dei diritti inerenti alla libertà di circolazione¹¹.

Un tale sistema certamente favorisce quelle situazioni transfrontaliere in cui gli elementi internazionali coinvolti siano riconducibili esclusivamente a Stati membri. Tuttavia, nell'attuale contesto sociale caratterizzato da un alto tasso di globalizzazione e, in particolare, da crescenti flussi migratori in provenienza da paesi terzi e destinazione di Stati membri dell'Unione europea, anche alla luce del sempre più diffuso fenomeno dei minori stranieri non accompagnati¹², occorre tenere in considerazione anche quelle situazioni familiari che presentano un collegamento rilevante con un paese terzo¹³. Invero, le differenze tra le varie leggi nazionali sollevano complesse questioni internazionalprivatistiche in materia di filiazione, che sarebbe opportuno superare mediante convenzioni internazionali multilaterali di diritto internazionale privato.

Le suddette questioni hanno formato parte dei lavori della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato a partire dal 2010, con il *Parentage/Surrogacy Project* condotto da un apposito *Expert's Group*, che si è riunito periodicamente dal 2016 al 2022, pubblicando all'esito dei lavori un *Final Report*¹⁴ intitolato *The feasibility of one or more*

⁹ Corte di giustizia, sentenza del 5 giugno 2018, *Relu Adrian Coman e a. c. Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, causa C-673/16.

¹⁰ Corte di giustizia, sentenza del 14 dicembre 2021, *V.M.A. c. Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo"*, causa C-490/20. Cfr. O. FERACI, *Il riconoscimento "funzionalmente orientato" dello "status" di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza "Pancharevo"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2022, n. 2, pp. 564-579; M.C. BARUFFI, *Il riconoscimento della filiazione tra persone dello stesso sesso e la libera circolazione delle persone nell'Unione europea*, in *Famiglia e diritto*, 2022, n. 12, p. 1098 ss.; E. DI NAPOLI, G. BIAGIONI, O. FERACI, R. CALVIGIONI, P. PASQUALIS, *La circolazione dello status dei minori attraverso le «frontiere» d'Europa: intersezioni tra diritto dell'Unione e diritto internazionale privato alla luce della sentenza Pancharevo*, in *Papers di diritto europeo*, 2023, numero speciale, pp. 67-91.

¹¹ Sul punto si veda S. MARINAI, *La proposta e la sua incidenza sulla libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea*, in questo fascicolo della *Rivista*. Si veda anche C. BERNERI, *Family Reunification in the EU: The Movement and Residence Rights of Third Country National Family Members of EU Citizens*, London, 2017.

¹² Con l'espressione "minore straniero non accompagnato" (sovente indicata con l'acronimo MSNA), si intende il minore di anni diciotto, cittadino di paesi terzi o apolide, che si trova per qualsiasi circostanza nel territorio nazionale o comunque sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili. Cfr. C. DI STASIO, *La violazione del diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati: quali le possibili soluzioni nel diritto interazionale privato?*, in *dirittifondamentali.it*, 2020, n. 2, pp. 273-325; C. HONORATI, *La tutela dei minori migranti e il diritto internazionale privato: quali rapporti tra Dublino III e Bruxelles II-bis?*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, n. 4, pp. 691-713.

¹³ F. MARONGIU BUONAIUTI, *Immigrazione e circolazione degli status personali e familiari: la problematica dei c.d. Conflits de civilisations*, in G. CANAVESI (a cura di), *Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale*, Macerata, 2019, p. 163 ss.

¹⁴ Il *Parentage / Surrogacy Experts' Group: Final Report "The feasibility of one or more private international law instruments on legal parentage"* è disponibile nel sito Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al seguente link: <https://assets.hcch.net/docs/6d8eeb81-ef67-4b21-be42-f7261d0cfa52.pdf>.

private international law instruments on legal parentage, dal quale è emerso in particolare la necessità di elaborare due strumenti di diritto internazionale pattizio, una convenzione, per fornire una disciplina internazionalprivatistica uniforme generale in materia di filiazione, e un protocollo per disciplinare le specifiche ipotesi di maternità surrogata. Come evidenziato nel *Final Report*, tale approccio differenziato si giustifica in virtù delle ampie differenze sussistenti tra le varie normative nazionali rispetto al tema della maternità surrogata e dei divieti imposti in taluni paesi rispetto a tale pratica, nonché dei rischi derivanti dai possibili abusi che possono riguardare la maternità surrogata, soprattutto in contesti caratterizzati da un quadro legislativo non adeguato.

Il presente contributo mira a individuare le possibili relazioni tra la proposta di regolamento e gli ordinamenti di Stati terzi, suscettibili di assumere rilievo in sede di applicazione delle regole contenute nella proposta¹⁵.

2. Titoli di giurisdizione

Nella sistematica della proposta di regolamento è possibile riscontrare la presenza di una pluralità di fori potenzialmente competenti a decidere sull'accertamento della filiazione in situazioni che presentano elementi di estraneità, ciò nell'ottica di assicurare in maniera effettiva il diritto al riconoscimento giudiziale della filiazione. Tuttavia, tale proliferazione di fori competenti nella proposta di regolamento, seppur ispirata a garantire la sussistenza di almeno un giudice competente, sembra inevitabilmente contrastare con il principio di prossimità a cui dovrebbero ispirarsi i criteri di determinazione della giurisdizione e che la stessa proposta di regolamento persegue affermando al considerando 39 quale criterio cardine quello della vicinanza, che risulterebbe senza dubbio soddisfatto attribuendo tale competenza ai giudici dello Stato membro di residenza abituale del figlio¹⁶.

Invero, il criterio della residenza abituale è previsto dall'articolo 6 rubricato ("Competenza generale"), ma lo stesso è posto sullo stesso piano degli altri titoli di giurisdizione previsti dalla medesima norma, che infatti si pongono in rapporto meramente alternativo tra loro. Gli altri fori competenti sono quelli dello Stato membro di: cittadinanza del figlio, residenza abituale del convenuto, residenza abituale di uno dei genitori, cittadinanza di uno dei genitori e di nascita del figlio. Appare criticabile la scelta del legislatore europeo di porre questi ultimi criteri di determinazione della giurisdizione sullo stesso piano del criterio della residenza abituale del figlio, in quanto i suddetti criteri non sembrano suscettibili di perseguire il principio della prossimità del foro competente

¹⁵ Sui profili di connessione della proposta di regolamento con i paesi terzi si veda D. DANIELI, "Third-State connections" in *the proposal for an EU regulation on parenthood: more than a regime of circulation of the status between Member States?*, in *Cuadernos de Derecho transnacional*, 2023, vol. 15, n. 2, pp. 1387-1399.

¹⁶ Si veda il considerando 40 della proposta di regolamento, in riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per la determinazione del luogo di residenza abituale.

rispetto alla sfera giuridica del minore¹⁷. Come espressamente enunciato nel preambolo della proposta, tale scelta risulta ispirata a favorire l'accesso alla giustizia da parte del minore nel territorio dell'Unione, tuttavia, occorre osservare che il concorso meramente alternativo tra i criteri previsti dall'articolo 6 comporta inevitabilmente una erosione del principio di prossimità. A tal riguardo, sarebbe stato opportuno curare maggiormente il bilanciamento tra i suddetti obiettivi rispettivamente di prossimità e di accesso alla giustizia, eventualmente adottando il criterio della residenza abituale come criterio generale e prevedendo in subordine il ricorso agli ulteriori criteri dettati dall'articolo 6¹⁸.

Tuttavia, occorre osservare che la molteplicità di fori individuati dalla suddetta norma apre la porta a fenomeni di *forum shopping*, ossia la possibilità dell'attore di promuovere il giudizio in uno Stato piuttosto che in un altro, in ragione della normativa ivi prevista, al fine di trarre da tale scelta un vantaggio di natura processuale o sostanziale. In particolare, sussisterebbe il rischio di scelta della giurisdizione sulla base di ragioni di convenienza dando luogo ad ipotesi di frode alla legge¹⁹. In dottrina, tuttavia, è stato affermato che un tale rischio risulta mitigato dalla presenza di norme uniformi di conflitto, le quali contribuiscono alla prevedibilità e certezza della legge applicabile in situazioni transfrontaliere²⁰.

Qualora non sia possibile individuare un giudice competente sulla base dei criteri di cui all'art. 6, la proposta prevede una serie di criteri "a cascata", operanti quindi mediante un concorso gerarchico, che sono contenuti rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9 e che riflettono un rapporto di prossimità con la sfera giuridica del figlio sempre più ridotto.

L'art. 7 ("Competenza basata sulla presenza del figlio") prevede, in via sussidiaria rispetto all'art. 6, la competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui si trova il figlio (c.d. *presence rule*). Tale competenza giurisdizionale, come precisato al considerando 42, si presta a trovare applicazione e a fornire tutela nei confronti di figli che sono cittadini di paesi terzi. Così, si potrebbe assicurare accesso alla giustizia in uno Stato membro in situazioni nelle quali siano coinvolti soggetti che già di per sé risultano vulnerabili in termini di rispetto dei diritti fondamentali, come, ad esempio, nel caso dei beneficiari di protezione internazionale, dei richiedenti protezione internazionale e degli sfollati a livello internazionale, rispetto ai quali il criterio della residenza abituale non

¹⁷ Si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nella proposta del regolamento europeo in materia di filiazione*, in questo numero della Rivista.

¹⁸ Come evidenziato in dottrina, i criteri previsti dall'art. 6 della proposta di regolamento ulteriori rispetto al criterio della residenza abituale appaiono particolarmente utili a garantire l'accesso alla giustizia laddove il ricorso a quest'ultimo criterio non consenta di ottenere il riconoscimento del rapporto di filiazione, come nel caso in cui il rapporto di filiazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro, ai sensi dell'art. 22 della proposta di regolamento. In questo senso, THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood*, 10 maggio 2023, p. 16 ss.

¹⁹ S. DE VIDO, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico "rafforzato" dell'Unione europea*, in *Eurojus*, 2023, vol. 1, pp. 35-57.

²⁰ M.C. BARUFFI, *La proposta di regolamento UE sulla filiazione: un superamento dei diritti derivanti dalla libera circolazione*, in *Famiglia e diritto*, 2023, n. 6, pp. 535-549.

risulta idoneo. La regola di individuazione della competenza giurisdizionale prevista dall'art. 7 appare senza dubbio idonea a ricomprendere nella giurisdizione dei giudici degli Stati membri anche situazioni giuridiche che presentano collegamenti esclusivamente con Stati terzi, fatta eccezione per la circostanza fattuale della mera presenza del figlio nel territorio dell'Unione europea. Tale scelta del legislatore europeo persegue la finalità di scongiurare ipotesi di denegata giustizia, ma allo stesso tempo si presta a configurare un foro esorbitante, che risulta non sufficientemente prevedibile dal convenuto, per via del debole collegamento tra il luogo del giudice adito e la *res iudicanda*.

Il suddetto effetto appare ancora più problematico in considerazione della tradizionale non applicabilità nello spazio giuridico europeo della dottrina del *forum non conveniens* tipica degli ordinamenti di *common law*, in ragione della discrezionalità che viene attribuita in capo alle autorità giurisdizionali rispetto ad un aspetto di rilievo quale l'allocazione della giurisdizione²¹. A tal riguardo, si osserva come in altri strumenti di diritto internazionale privato emanati nell'ambito dell'Unione europea è possibile riscontrare un attenuamento del suddetto approccio, specie avuto riguardo alla previsione di regole flessibili in materia di litispendenza e connessione con procedimenti pendenti dinanzi a giudici di paesi terzi, nell'ottica di evitare possibili conflitti tra giudicati in materia civile e commerciale²², nonché ad alcuni meccanismi di trasferimento della competenza tra giudici di Stati membri diversi, caratterizzati da una certa discrezionalità, per quanto attiene alle successioni²³ e alla potestà genitoriale²⁴.

In via ulteriormente sussidiaria rispetto all'art. 7, è previsto un criterio di giurisdizione per le ipotesi in cui non sia possibile determinare la giurisdizione sulla base delle regole dettate dalla proposta di regolamento, contenuto all'art. 8 rubricato "Competenza residua", che opera un rinvio alle regole di giurisdizione nazionali di ciascuno Stato membro, includendo anche le convenzioni internazionali vigenti in tale

²¹ Secondo la dottrina del *forum non conveniens*, gli organi giurisdizionali di uno Stato hanno diritto di declinare la loro competenza, seppur prevista per legge, qualora sulla base di una valutazione prettamente fattuale ritengano che il foro di un altro Stato sia più appropriato a decidere di una determinata controversia. Nell'ordinamento dell'Unione europea tale teoria è stata ritenuta suscettibile di violare il diritto ad un equo processo previsto dall'art. 6 della CEDU. Si veda Corte di giustizia, sentenza del 1° marzo 2005, *Andrew Owusu contro N. B. Jackson, che opera con il nome commerciale "Villa Holidays Bal-Inn Villas" e altri*, causa C-281/02. In dottrina si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, *Forum non conveniens e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2001, n. 2, pp. 420-439; M. DE CRISTOFARO, *L'incompatibilità del forum non conveniens con il sistema comunitario della giurisdizione: davvero l'ultima parola?*, in *Rivista di diritto processuale*, 2006, n. 4, pp. 1381-1396; G. CUNIBERTI, M.M. WINKLER, *Forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles: il caso Owusu dinanzi alla Corte di giustizia*, in *Il Diritto del commercio internazionale*, 2006, n. 1, pp. 3-24.

²² Cfr. artt. 33 e 34 del regolamento n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I-bis").

²³ Cfr. art. 6 del regolamento (UE) 650/2012 rubricato "Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge".

²⁴ Cfr. art. 12 del regolamento n. 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ("Bruxelles II-ter").

Stato²⁵. Il foro residuo previsto all'art. 8 comporta l'effetto negativo di rendere la disciplina della giurisdizione non esaustiva oltre che incerta, in virtù del richiamo alle legislazioni nazionali, con conseguente detrimento in termini di prevedibilità del giudice competente.

Infine, la proposta prevede anche un *forum necessitatis*²⁶ la cui formulazione contenuta all'art. 9 riflette *mutatis mutandis* la tecnica legislativa che si può rinvenire nel regolamento 650/2012 in materia di successioni²⁷, nel regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari²⁸ e nei due regolamenti gemelli, 2016/1103²⁹ e 2016/1104³⁰ adottati in cooperazione rafforzata con riguardo, rispettivamente, ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. In virtù del *forum necessitatis* previsto dal regolamento, il giudice di uno Stato membro può dichiararsi competente a decidere sulla filiazione, laddove non sia possibile designare un giudice competente nell'Unione europea ricorrendo agli specifici titoli di giurisdizione dettati dalla medesima proposta. Come enunciato dalla medesima norma, tale foro assume rilievo rispetto a controversie che presentano uno stretto collegamento con un paese terzo, giustificando l'eventuale attribuzione della competenza giurisdizionale ad un giudice di un paese membro dell'Unione in virtù di una valutazione circa la possibilità di avviare il medesimo procedimento presso il giudice dello Stato terzo in questione, possibilità che verrebbe meno nel caso in cui, ad esempio, tale Stato sia interessato da circostanze eccezionali, quale guerre, o laddove non sia possibile ipotizzare ragionevolmente che il soggetto interessato possa intraprendere un procedimento in detto Stato terzo. La norma al suo paragrafo 2 prevede che la controversia debba comunque presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Ciononostante, in dottrina è stata criticata la tecnica legislativa di prevedere un *forum necessitatis* in combinazione, seppur in via residuale, alla possibilità dei giudici degli Stati membri di ricorrere all'applicazione

²⁵ Cfr. considerando 43 della proposta di regolamento.

²⁶ P. FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, pp. 1121-1129; ID., *Forum Necessitatis*, in I. VIARENGO, F. VILLATA (eds.), *Planning the Future of Cross Border Families: A Path Through Coordination*, Oxford, 2020, pp. 325-330; G. BIAGIONI, *Alcuni caratteri generali del forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2012, n. 1.

²⁷ Cfr. art. 11 del regolamento n. 650/2012. Si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, *Article 11*, in A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVÌ E H.P. MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation: A Commentary*, Cambridge, 2016, pp. 199-208.

²⁸ Regolamento (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 *relativo alla competenza, alla legge applicabile e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari*, in G.U.U.E. n. L 7 del 10.1.2009. Si veda F. POCAR, I. VIARENGO, *Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2009, pp. 805-828.

²⁹ Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio del 24 giugno 2016 *che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi*, in G.U.U.E. n. L 183/1 del 08.07.2017.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 *che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate*, in G.U.U.E. n. L 183/30 del 08.07.2017.

delle regole nazionali di determinazione della giurisdizione³¹. In particolare, è stato suggerito di mantenere la previsione del *forum necessitatis*, rimuovendo tuttavia il foro residuale di cui all'art. 8, in quanto ciò consentirebbe comunque di perseguire la finalità di salvaguardare l'interesse superiore del minore, scongiurando ipotesi di denegata giustizia, anche in considerazione della molteplicità di fori suscettibili di essere aditi in virtù della norma generale contenuta all'art. 6.

3. Diritto applicabile

La possibile incidenza della proposta di regolamento rispetto a paesi terzi in relazione agli aspetti del diritto applicabile è espressamente enunciata all'art. 16, prevedendo l'applicazione universale delle regole sulla legge applicabile e precisando che la legge individuata secondo dette regole trova applicazione anche qualora non sia la legge di uno Stato membro. In via generale, è possibile rilevare come non vi sia un tendenziale ricerca della coincidenza tra *forum* e *ius* e, pertanto, il giudice dello Stato membro competente a pronunciarsi in materia di filiazione potrebbe facilmente trovarsi a decidere secondo la legge di un altro Stato, eventualmente non membro dell'Unione europea³².

Il criterio di collegamento principale per la determinazione della legge applicabile è quello dello Stato di residenza abituale di colei che partorisce al momento della nascita (art. 17, paragrafo 1). Tale criterio appare idoneo a individuare il diritto applicabile nella maggior parte dei casi, in maniera prevedibile e con un alto grado di certezza. La residenza abituale di colei che partorisce potrebbe essere al di fuori del territorio dell'Unione, al momento della nascita, con conseguente applicazione della legge di uno Stato terzo relativamente all'accertamento della filiazione, e in particolare per tutti quegli aspetti rientranti nell'ambito di applicazione della medesima, elencati all'art. 18, ossia: (i) le procedure di accertamento o contestazione della filiazione, (ii) gli effetti giuridici vincolanti e/o l'efficacia probatoria degli atti pubblici, (iii) la legittimazione ad agire in giudizio per accertare o contestare la filiazione e (iv) i termini per accertare o contestare la filiazione. Per i casi in cui non è possibile designare la legge applicabile facendo ricorso al suddetto criterio, come nei casi di madre rifugiata o sfollata internazionalmente, trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato di nascita del figlio.

Alla luce dell'applicazione universale sancita dalla proposta, appare evidente come la legge applicabile potrebbe corrispondere alla legge di un paese terzo. Si pensi, ad esempio, al caso di una madre con residenza abituale al di fuori dell'Unione europea che a seguito di un viaggio partorisca in uno Stato membro, o ancora al caso di una madre rifugiata o sfollata internazionalmente che si rivolga al giudice di uno Stato membro in

³¹ In questo senso F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della giurisdizione nella proposta*, cit.; si veda anche THE MARBURG GROUP, *Comments on the European Commission's Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law*, cit., p. 22.

³² Sugli aspetti della proposta di regolamento attinenti alla legge applicabile si veda C. GRIECO, *La disciplina della legge applicabile nella proposta di regolamento in materia di filiazione*, in questo numero della *Rivista*.

relazione all'accertamento della filiazione rispetto ad un minore nato in un paese terzo. Come evidenziato in dottrina³³, la legge di un paese terzo è suscettibile di trovare applicazione anche nelle particolari ipotesi di maternità surrogata in cui la persona che partorisce ha residenza abituale in un paese terzo che ammette pratica della maternità surrogata e la nascita avvenga nel territorio europeo di uno Stato membro in cui tale pratica è vietata³⁴.

Il paragrafo 2 dell'art. 17 stabilisce in via ulteriormente sussidiaria dei criteri di collegamento alternativi tra loro, per le ipotesi in cui sulla base dei sopramenzionati criteri indicati al primo paragrafo sia possibile accertare la filiazione rispetto a un solo genitore, situazione che potrebbe verificarsi soprattutto in presenza di coppie *same-sex*. In tali casi, il conflitto tra le leggi potenzialmente applicabili è risolto ricorrendo alla legge dello Stato di cittadinanza di uno dei genitori, oppure, alla legge dello Stato di nascita del figlio.

È opportuno notare che la possibile applicazione di una legge diversa dalla *lex fori* è soggetta al limite della manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del foro, che tuttavia può essere invocato con il "limite" del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi enunciati nella Carta di Nizza, con particolare riguardo al principio di non discriminazione³⁵. La restrizione della possibilità di ricorrere all'ordine pubblico internazionale quale limite generale al riconoscimento delle sentenze, nonché all'applicazione del diritto straniero da parte di autorità giurisdizionali nazionali, a salvaguardia dell'identità nazionale, non è apparso esente da critiche in dottrina³⁶.

Tale approccio costituisce espressione della volontà del legislatore europeo di attuare un bilanciamento tra le prerogative dei singoli ordinamenti degli Stati membri e il generale divieto di discriminazione nel contesto dei rapporti di filiazione a carattere transfrontaliero, facendo chiaramente prevalere quest'ultimo nella prospettiva del perseguimento dei valori dell'uguaglianza e della non discriminazione, in riferimento allo *status* giuridico dei minori.

4. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

La disposizione della proposta di regolamento relativa all'ambito di applicazione (art. 3), esclude espressamente l'applicazione del regolamento rispetto alle decisioni

³³ D. DANIELI, "Third-State connections" in the proposal for an EU regulation on parenthood: more than a regime of circulation of the status between Member States?, cit., p. 1396.

³⁴ R. BLAUWHOFF, L. FROHN, *International Commercial Surrogacy Arrangements: The Interests of the Child as a Concern of Both Human Rights and Private International Law*, in *Fundamental Rights in International and European Law – Public and Private Law Perspectives*, Asser Institute, 2016, pp. 211-241; O. FERACI, *Maternità surrogata conclusa all'estero e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: riflessioni a margine della sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2015, vol. 7, n. 2, pp. 420-439.

³⁵ Si veda O. FERACI, *Il limite dell'ordine pubblico nella proposta di regolamento in materia di filiazione*, in questo numero della Rivista; ID., *I "controlimiti" al funzionamento del limite dell'ordine pubblico nella proposta di regolamento europeo in tema di filiazione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2023, p. 779 ss.

³⁶ O. FERACI, *I "controlimiti" al funzionamento del limite dell'ordine pubblico nella proposta di regolamento europeo in tema di filiazione*, cit., p. 783 ss.

giudiziarie emesse in uno Stato terzo, nonché agli atti pubblici redatti o registrati in uno Stato terzo³⁷. Pertanto, a livello territoriale le regole stabilite nella proposta di regolamento sono suscettibili di esplicare i propri effetti limitatamente ai soli rapporti interni tra i paesi membri e quindi nei casi in cui sia richiesto in uno Stato membro il riconoscimento di rapporti di filiazione accertati in un altro Stato membro³⁸.

La suddetta previsione appare in linea con quello che è il fondamento del riconoscimento tra gli Stati membri, ossia il principio della fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari, nonché amministrativi e notarili, che chiaramente non può sussistere indistintamente rispetto agli Stati terzi.

Come evidenziato in dottrina³⁹, vi sono dubbi circa l'applicabilità delle disposizioni della proposta di regolamento a situazioni di rapporti di filiazione stabiliti in paesi terzi e successivamente riconosciuti in uno Stato membro. Invero, il considerando 32 della proposta puntualizza che il regime dei suddetti atti provenienti da Stati terzi dovrebbe essere rimesso alle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri. Ciononostante, in via generale, è possibile rilevare la sussistenza dell'opportunità di corredare i regolamenti dell'Unione⁴⁰, come quello in esame, di regole uniformi sul riconoscimento delle decisioni provenienti da paesi terzi. Per quanto concerne la materia della filiazione in contesti transfrontalieri è agevole notare come la presenza di criteri difformi negli Stati membri rispetto al riconoscimento dei rapporti di filiazione stabiliti in Stati terzi comporti inevitabilmente un concreto rischio di discriminazioni. Orbene, il riconoscimento di una medesima sentenza emessa in un paese terzo, che accerta un determinato rapporto di filiazione, rischia di essere connotato da aleatorietà a seconda dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Allo stesso tempo, il mantenimento dello *status* giuridico dei figli anche in situazioni transfrontaliere, senza subire discriminazioni, costituisce un obbligo per gli Stati membri in virtù dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia nelle sopracitate pronunce giurisprudenziali, oltre che dalla CEDU⁴¹.

In dottrina è stato osservato in riferimento al settore civile e commerciale che l'assenza di armonizzazione sul riconoscimento delle sentenze provenienti da paesi terzi comporta anche un effetto preclusivo sulla circolazione delle decisioni giudiziarie

³⁷ Per una puntuale disamina degli aspetti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie nella proposta di regolamento si rimanda a G. BIAGIONI, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici nella proposta di regolamento in materia di filiazione*, in questo numero della *Rivista*.

³⁸ Si veda il contributo di G. BIAGIONI, in questo fascicolo della *Rivista*.

³⁹ O. FERACI, *I "controlimiti" al funzionamento del limite dell'ordine pubblico nella proposta di regolamento europeo in tema di filiazione*, cit., p. 780; A. TRYFONIDOU, *Cross-Border Legal Recognition of Parenthood in the EU* (April 2023), [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/746632/IPOL_STU\(2023\)746632_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/746632/IPOL_STU(2023)746632_EN.pdf).

⁴⁰ Tale opportunità era stata prospettata in sede di rifusione del regolamento Bruxelles I, in riferimento all'introduzione di regole uniformi sul riconoscimento delle sentenze provenienti da paesi terzi nel regolamento Bruxelles I-bis, da integrarsi con le regole poi effettivamente introdotte in tale regolamento con riguardo alla litispendenza e alla connessione con procedimenti pendenti innanzi a giudici di paesi terzi, segnatamente agli artt. artt. 33 e 34 del regolamento.

⁴¹ Cfr. F. MARONGIU BUONAIUTI, *La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2016, n. 1, pp. 49-88.

nell'Unione europea e quindi tra Stati membri, in presenza di giudicati incompatibili provenienti da paesi terzi⁴². Ciò accade, in particolare, quando le autorità di uno Stato membro si vedano impossibilitate a riconoscere o eseguire una decisione proveniente da un altro Stato membro, a causa dell'incompatibilità dei relativi effetti con una decisione di uno paese terzo riconosciuta nel paese membro richiesto⁴³.

5. Considerazioni conclusive

Come si è avuto modo di constatare nell'indagine svolta, la proposta di regolamento, pur trattandosi di uno strumento che mira a regolare in maniera uniforme nello spazio giuridico europeo gli aspetti internazionalprivatistici suscettibili di assumere rilievo rispetto al riconoscimento della filiazione in contesti transfrontalieri, presenta rilevanti profili di incidenza nei rapporti con i paesi terzi.

In punto di giurisdizione, la volontà del legislatore europeo di adottare il criterio della vicinanza e conseguentemente di privilegiare la competenza dei giudici dello Stato membro di residenza abituale del figlio, come si evince dalla relazione di accompagnamento alla proposta di regolamento, non trova riscontro in disposizioni volte effettivamente a favorire la competenza del suddetto foro, in considerazione del carattere alternativo dei potenziali fori competenti rientranti nel titolo di competenza generale. Inoltre, la pluralità di autorità giurisdizionali potenzialmente competenti a decidere in materia di filiazione si traduce nella possibilità per i giudici degli Stati membri di decidere su rapporti di filiazione che presentano significativi collegamenti con paesi terzi. Ciò risulta ancora più accentuato nei casi in cui la competenza dei giudici dei paesi membri sia fondata sulla mera presenza del figlio nel proprio territorio, con conseguente rischio di creazione di fori esorbitanti.

Il rilievo degli ordinamenti dei paesi terzi appare manifesto con l'espressa applicazione universale delle regole di determinazione della legge applicabile, sancita nella proposta di regolamento, la quale apre la strada all'applicazione delle norme vigenti in paesi terzi in materia di filiazione. Appare apprezzabile il *favor* del legislatore europeo rispetto al riconoscimento della filiazione e al rispetto del principio di non discriminazione, nonostante le modalità di perseguimento dei suddetti e le tecniche legislative utilizzate risultano talvolta carenti di coerenza sistematica, soprattutto avuto riguardo ai controlimiti stabiliti in relazione all'esercizio dell'ordine pubblico internazionale.

In termini strettamente internazionalprivatistici, la disciplina del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie dettata dalla proposta di regolamento esclude espressamente l'estensione del riconoscimento alle decisioni giudiziarie emesse in uno

⁴² In questo senso S.M. CARBONE, C.E. TUO, *Non-EU States and Brussels I: new rules and some solutions for old problems*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, pp. 5-30, in particolare p. 10.

⁴³ Tale ipotesi è prevista all'art. 45, paragrafo 1, lettera d, del regolamento Bruxelles I-bis.

Stato terzo, nonché agli atti pubblici redatti o registrati in uno Stato terzo, rimandando alle legislazioni dei singoli Stati membri. Tale scelta appare criticabile in assenza di armonizzazione delle regole vigenti nei singoli Stati membri in materia di riconoscimento delle sentenze provenienti da paesi terzi, la cui difformità, come evidenziato, è suscettibile di provocare distorsioni anche in relazione alla circolazione delle decisioni giudiziarie tra Stati membri. Il suddetto rinvio alle legislazioni nazionali comporta potenzialmente anche la frustrazione degli obiettivi alla base della proposta di regolamento, segnatamente dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia, del rispetto del principio di non discriminazione e del mantenimento dello *status* giuridico dei figli, che sarebbero soggetti a differenti *standard* a seconda dello Stato membro in cui si richiede il riconoscimento di un giudicato emesso in un paese terzo.

In conclusione, con specifico riguardo ai rapporti con gli ordinamenti terzi, la proposta di regolamento sembra potersi accogliere nel complesso con favore, sebbene sussistano alcune criticità che avrebbero meritato una maggiore attenzione nell'ottica di perseguire gli obiettivi della proposta di regolamento, garantendo allo stesso tempo una coerenza sistematica, che risulta carente soprattutto nei casi di rimando alle regole (non armonizzate) contenute nelle legislazioni dei singoli Stati membri.

ABSTRACT: La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei noti casi *Coman* e *Pancharevo* ha affermato l'obbligo degli Stati membri di riconoscere i rapporti di filiazione accertati in altri Stati membri, seppur nell'ottica dell'esercizio dei diritti inerenti alla libertà di circolazione. La proposta di regolamento oggetto di analisi mira a introdurre appositi meccanismi di cooperazione giudiziaria necessari al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali coinvolti. L'alto tasso di globalizzazione e i crescenti flussi migratori verso il territorio europeo in provenienza da paesi terzi impongono una riflessione sulle relazioni tra la proposta di regolamento e gli ordinamenti di Stati terzi, che il presente contributo si propone di evidenziare, con specifico riguardo ai profili di giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie.

KEYWORDS: filiazione – proposta di regolamento – cooperazione giudiziaria – paesi terzi – diritti fondamentali.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RULES CONTAINED IN THE PROPOSAL FOR A REGULATION ON PARENTHOOD AND THE LEGAL ORDERS OF THIRD COUNTRIES

ABSTRACT: The case law of the Court of Justice of the European Union in the landmark cases *Coman* and *Pancharevo* affirmed the obligation of Member States to recognise parenthood established in other Member States, albeit with the aim of guaranteeing

the exercise of the rights inherent to freedom of movement. The proposal for a regulation under analysis aims to introduce special judicial cooperation mechanisms necessary in order to ensure the protection of the fundamental rights involved. The high level of globalisation and the increasing migratory flows to European territory from third countries impose a reflection on the relations between the proposal for a regulation and the legal orders of third States, which this contribution aims to highlight, with specific reference to the aspects of jurisdiction, applicable law and recognition and enforcement of judicial decisions.

KEYWORDS: parenthood – proposal for a regulation – judicial cooperation – third States – fundamental rights.